

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA DEI FARMACISTI per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Luigi Gallucci

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Riccardo Potenziani e il dott. Roberto Andreotti

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 62/2013**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 12 luglio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2012 è risultato che:

1) l'avanzo di esercizio è pari a 133,998 milioni, in aumento rispetto a quello del precedente esercizio pari a 124,987 milioni;

2) il valore del patrimonio netto si attesta su 1.665 milioni (1.531 del 2011), ampiamente superiore alla riserva legale calcolata in riferimento a cinque annualità delle prestazioni correnti;

3) il numero degli iscritti è aumentato di 2.459 unità sul precedente esercizio, mentre il rapporto tra gli iscritti medesimi e i trattamenti pensionistici erogati è pari a 2,57 (2,58 nel 2011);

4) il saldo della gestione previdenziale e assistenziale risulta positivo per €/mln 95,116 – con un decremento di 4,2 milioni sul 2011 – anche in ragione dell'effetto sempre determinante delle entrate da contributo oggettivo corrisposto dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il cui gettito (circa 95,4 milioni), presenta un tasso di diminuzione ancora superiore a quello del 2011 sul precedente esercizio. Il contributo delle 0,90 diminuito, infatti,

nel precedente esercizio di circa 5 milioni, fa registrare nel 2012 minori entrate per oltre 7,8 milioni di euro;

5) il portafoglio titoli mobiliari (837,5 milioni nel 2012) diminuisce, rispetto al 2011, di 13,7 milioni. I ricavi derivanti dagli investimenti mobiliari sono pari nel 2012 a 48,6 milioni, con un incremento di 18,7 milioni sul 2011;

6) i rendimenti medi netti della gestione mobiliare e immobiliare sono di 47,739 milioni, contro i 31,425 milioni del 2011;

7) il più recente documento attuariale acquisito dall'Ente (con base 31.12.2011 e proiezioni sino al 2061), che tiene conto delle modifiche regolamentari approvate nel corso del 2012 sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, nonché dei parametri macroeconomici definiti dalla Conferenza dei Servizi del giugno 2012 e delle raccomandazioni del Ministero del lavoro del 17 settembre 2012 – mostra come il saldo previdenziale sia sempre positivo sino al 2061. A tale andamento contribuisce, come già si è detto, in modo importante il contributo delle 0,90 a carico del SSN, ancorché sia da porre in rilievo come il contributo medesimo sia stato prudenzialmente considerato nelle proiezioni attuariali con un abbattimento del 30 per cento e con un tasso di crescita pari a 0 nel primo decennio. La riserva legale diminuisce progressivamente la sua incidenza sul patrimonio e, in correlazione, il patrimonio medesimo mostra un rapporto superiore di più di 8 volte alla spesa per prestazioni già nel 2012 (e pari, nel bilancio di esercizio, a 10,4 annualità), via via in incremento negli anni successivi;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2012 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'ESTENSORE
f.to Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
FARMACISTI PER L'ESERCIZIO 2012*

SOMMARIO

Premessa. - PARTE PRIMA - *Profili generali.* - 1. Equilibri di bilancio e contenimento delle spese: inquadramento normativo. - *1.1* Le misure adottate dall'ENPAF. - 2. Il sistema pensionistico. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. I bilanci consuntivi e tecnici. - PARTE SECONDA - *La gestione economica e patrimoniale.* - 1. La gestione previdenziale. - 2. La gestione patrimoniale. - 3. Il conto economico. - 4. Lo stato patrimoniale. - 5. La gestione del contributo dello 0,15%. - Considerazioni finali

PAGINA BIANCA

Premessa

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) per l'esercizio 2012 e viene resa a norma dell'art.7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private di alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.¹

La relazione è suddivisa in due parti: la prima contiene notazioni di carattere generale, concernenti l'inquadramento normativo dell'Istituto e le caratteristiche principali delle sue attività istituzionali, l'assetto istituzionale e organizzativo, nonché informazioni di sintesi sulla composizione del patrimonio e sulla solidità del sistema nel medio-lungo periodo. La seconda parte riguarda l'analisi della gestione previdenziale e assistenziale, di quella patrimoniale e, più in generale, degli aspetti economico-finanziari, dei documenti di bilancio e della gestione del contributo dello 0,15%.

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2011, è in Senato della Repubblica-Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 441.

PARTE PRIMA – Il profilo istituzionale dell’Ente

1. Equilibri di bilancio e contenimento della spese: inquadramento normativo

L’assetto istituzionale dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), soggetto di diritto privato (nella specie della fondazione) ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non fa registrare, nell’anno cui si riferisce la presente relazione, modifiche sostanziali di rilievo che abbiano diretto e specifico riferimento all’attività dell’Ente.

Assumono, invece, rilievo le numerose disposizioni contenute nella legislazione di questi ultimi anni, che hanno come destinatarie tutte le Casse, misure finalizzate, da una parte, ad assicurare la sostenibilità delle gestioni nel medio-lungo periodo, dall’altra a garantire il contenimento della spesa, in particolare del personale e per consumi intermedi, nonché a regolare la gestione degli investimenti per l’effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare come l’art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo proietti a cinquanta anni l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio tecnico.

In tal senso, gli enti previdenziali privatizzati sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 settembre 2012 come disposto dal comma 16 *novies*, dell’art. 29 della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011. Trascorso tale termine senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, l’art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201/2011 dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2012 che si applichino le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Con la circolare del 22 maggio 2012 (adottata in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha impartito indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È disposto, tra l’altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all’1 per cento in termini reali.

È poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati.

Quanto alle misure di contenimento della spesa - per lo più riferibili a tutti gli enti inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel cui ambito sono da comprendere anche le Casse privatizzate (in tal senso è la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012) - vanno ricordati:

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l'art. 9, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- l'art. 14, del decreto legge n.98 del 2011, attribuisce a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati. Alla medesima Commissione sono attribuiti compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. Le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo sono stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012;
- l'art. 18, comma 22 *bis* del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza

- obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione²;
- l'art. 2, comma 2 del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;
 - l'art. 8 comma 3 del decreto legge n. 95 del 2012, prevede la riduzione in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009) e il versamento, entro il 30/09/2012, delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato;
 - il combinato disposto dell'art. 29, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, che prevede la possibilità, ovvero impone per determinate categorie merceologiche (fatte salve le autonome procedure previste da tale ultima disposizione), di acquistare beni e servizi attraverso convenzioni Consip o centrali di committenza regionali;
 - l'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede che non si applichi l'aggiornamento degli indici ISTAT per il 2012, 2013, 2014 ai canoni dovuti dalle amministrazioni di cui al conto consolidato della PA per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
 - l'art. 5, commi 2, 7, 8 e 9, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede:
 - o il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (dal 1 gennaio 2013);
 - o il rispetto del limite di valore dei buoni pasto, a partire dal 1° ottobre 2012, in misura non superiore ai 7 euro;
 - o il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi alla fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale (dal 1 gennaio 2013);
 - o il divieto di attribuire consulenze a personale dello stesso ente in quiescenza che svolgeva attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico (dal 1 gennaio 2013);
 - l'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che pone a carico degli enti una serie di interventi e di iniziative volti a conseguire obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica.

² La Corte costituzionale, di recente, con la sentenza n.116 del 2013 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione in epigrafe.

A completezza del quadro normativo testé esposto - che ha diretto riferimento a norme di contenimento della spesa e di regolazione degli investimenti - è utile fare menzione delle seguenti disposizioni, di rilievo per gli enti previdenziali privatizzati:

- art. 32 del decreto legge n.98 del 2011, secondo cui gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti;
- art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che dispone per gli anni 2013 e 2014 il limite di spesa pari al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
- art. 1, comma 143 della medesima legge di stabilità, in materia di divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi il medesimo oggetto.

Un cenno, infine, è da riservare all'articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 2012 secondo cui avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.

1.1 Le misure adottate dall'ENPAF- Ai fini della redazione della presente relazione la Cassa ha fornito alla Corte, come già prima al Collegio dei Sindaci, informazioni sugli adempimenti adottati in attuazione delle previsioni normative cui nel paragrafo precedente è fatto richiamo.

Quanto alle disposizioni sugli equilibri di bilancio e previdenziale cui ha riferimento l'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, attraverso l'acquisizione di bilanci tecnici che coprano un arco di tempo cinquantennale, si fa rinvio a quanto esposto nei capitoli 5 parte prima e 4 parte seconda di questa relazione.

Con riguardo alle misure di contenimento della spesa che hanno riferimento alle Casse previdenziali privatizzate in quanto soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche comunicato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 è ben noto come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 06014/2012 in data 28 novembre 2012 abbia riconosciuto la

legittimità dell'inclusione delle casse previdenziali privatizzate nel citato elenco, precisando come i) la trasformazione in enti privatizzati operata dal d.lgs. n. 509/1994 abbia lasciato "immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo"; ii) l'applicabilità di prestazioni patrimoniali non sia frutto di una valutazione arbitraria dell'Amministrazione, ma, al contrario, corrisponda alla qualificazione pubblica degli enti medesimi e ai criteri stabiliti dalla legge³.

A tale proposito è da rilevare come l'ENPAF abbia dato attuazione alle misure di contenimento della spesa che qui occupano.

In particolare risultano rispettate le disposizioni che i) limitano la misura del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, del personale in servizio (art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010); ii) individuano il valore dei "buoni pasto" (art. 5, comma 7 del d.l. n. 95 del 2012); iii) dispongono in materia di spese per l'acquisizione la manutenzione e il noleggio delle autovetture di servizio (art. 5, comma 2).

In esecuzione, poi, del disposto dell'art 5, comma 8 della medesima legge sulla revisione della spesa pubblica, l'Ente ha provveduto a versare al bilancio dello Stato € 73.268,64, corrispondente alla prevista riduzione della spesa per consumi intermedi del 2012. Per corrispondere alle medesime disposizioni il budget del 2013 è stato diminuito in modo da poter realizzare la riduzione del 10 per cento su quanto accertato nel bilancio 2010.

In nota integrativa, infine, è precisato come, ai sensi dell'art. 1 comma 7, del citato d.l. n. 95 del 2012, l'Ente si approvvigioni attraverso l'utilizzo di convenzioni CONSIP in alcune determinate categorie merceologiche, tra cui la telefonia fissa e mobile e l'energia elettrica.

È da aggiungere come, con nota del 1° luglio 2013, l'ENPAF abbia comunicato di aver provveduto a versare al pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo di € 14.853 relativo alla riduzione della spesa per acquisto di mobili e arredi, nonché l'importo di € 146.537 relativo ai risparmi per consumi intermedi, entrambi afferenti all'esercizio 2013.

³ Deve essere rilevato, da ultimo, come il Tar del Lazio con sentenza nr. 05938 del 2013 (depositata il 12.06.2013) abbia respinto il ricorso delle Casse privatizzate con motivazioni, per una parte, sostanzialmente analoghe a quelle formulate dal Consiglio di Stato con la ricordata sentenza 06014 del 2012 e, per altra, con riguardo all'asserito riconoscimento "legislativo" degli elenchi Istat all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (introdotte dal decreto legge n. 16 del 2012). Ricorso cui, peraltro, l'Enpaf aveva già dichiarato di rinunciare.